



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'

Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
 Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
 Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
 Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
 e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
 Sito internet: www.icvigevanovialeliberta.it
 Codice Fiscale 94034000185 –
 Codice Meccanografico: PVIC83100R



Circ. n. 70

Vigevano, 24 ottobre 2017

Ai docenti
 Ai genitori e agli alunni
 E p.c. al DSGA
 Atti
 Sito web

Oggetto: Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** recante **“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”**. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015 approvati dal **Consiglio dei Ministri** nella riunione del 7 aprile scorso, ed entrati in vigore il 31 maggio 2017.

Questo l'elenco dei provvedimenti pubblicati:

1. **Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica** (Dlgs n. 59);
2. **Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività** (Dlgs n. 60);
3. **Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale** (Dlgs n. 61);
4. **Esami di Stato per il primo e secondo ciclo** (Dlgs n. 62);
5. **Effettività del diritto allo studio** (Dlgs n. 63);
6. **Scuola italiana all'estero** (Dlgs n. 64);
7. **Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni** (Dlgs n. 65);
8. **Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità** (Dlgs n. 66).

Scuola primaria: che cosa cambia?

1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal **dirigente scolastico** o da suo delegato. (art. 2, c. 3, ultimo periodo).
2. Viene sostanzialmente impedita la **non ammissione alla classe successiva**. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria *“anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”*. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.
3. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**.

4. Nelle classi quinte si aggiunge la **prova Invalsi di inglese** a quelle di italiano e matematica (dall'a.s. 2017/18).

Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia?

1. Per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito "*allo sviluppo delle competenze di cittadinanza*"; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all'ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).
2. La **non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi "*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*". Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** (art. 6, c. 2 e 3).
3. Le **prove Invalsi** si svolgono in terza e non fanno più parte dell'esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di **aprile**. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2017/18 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la **prova di inglese** (art. 7).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia?

1. Espunte le prove Invalsi, **l'esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle **tre prove scritte** (italiano, matematica e lingue) e nel **colloquio**. Per le due lingue comunitarie è prevista un'unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
2. Presidente della **commissione d'esame** è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene accentuata l'autoreferenzialità della conduzione dell'esame.
3. Il **voto finale dell'esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d'esame).
4. Viene forzosamente enfatizzata la **collegialità della commissione** a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (alias: i consigli di classe).
5. L'**alunno con DSA** esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). La nuova norma scardina un principio fondamentale del diritto scolastico italiano, fondato sul valore legale del titolo di studio (Costituzione, art. 33, c. 5: un titolo di studio certifica il possesso delle competenze previste dal relativo piano di studi).

Per una lettura più approfondita, si rimanda alla [Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017](#) e al [DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62](#).

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico,
dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.